



## COMUNE DI PELLEZZANO

Provincia di Salerno

Piazza Municipio C.A.P. 84080 - Telefono centralino (089) 568717 - [www.comune.pellezzano.sa.it](http://www.comune.pellezzano.sa.it)  
[protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it) – [ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it](mailto:ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it) – Cod. Fiscale:  
80020870657 - P. IVA 00650060650.

Apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,45, alle ore 18,15

### AREA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

ALLEGATO al BANDO DI GARA Prot. n. 5165 del 27/04/2020

### DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

### “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI PELLEZZANO” –

**CUP: C67H19000990002 – CIG: 8243230098**

#### 0. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 99 del 13/03/2020 del Responsabile dell'Area di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pellezzano (Stazione Appaltante) ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di **“Lavori di sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano”**.

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere cliccando sull'apposito link disponibile sulla pagina del Comune di Pellezzano - Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, LINK PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT – Appalti & Contratti:

<https://comunepellezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

**NB.** Per poter partecipare alla procedure di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA - Registrati”. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

## 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**Stazione Appaltante:** Comune di Pellezzano; Piazza Municipio, n. 1 – 84080 Pellezzano (SA).

**Tel:** 089.568717

**Email:** [ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it](mailto:ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it)

**PEC:** [protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it)

**Profilo di committente:** [www.comune.pellezzano.sa.it](http://www.comune.pellezzano.sa.it)

**Responsabile del Procedimento:** Arch. Giuseppe Braione. tel. 089.568713

**CUP:** C67H19000990002 – **CIG:** 8243230098

**CPV:** 45233223-8 e 34928100-9

### DUVRI:

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

## 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Oggetto

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori: sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano.

### 2.2 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Pellezzano.

### 2.3 Documenti di gara

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo (Tavole, Relazioni, Capitolato Speciale d'Appalto), il Bando, il presente Disciplinare e tutti i documenti di gara, è **disponibile sulla PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE di cui alle premesse e sono altresì** reperibili sull'Albo Pretorio del Comune di Pellezzano e sul sito:

<https://www.comune.pellezzano.sa.it>

La documentazione di gara è visionabile esclusivamente con le modalità sopra indicate.

### 2.4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurement all'indirizzo riportato alla precedente premessa**, almeno **8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate solo in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del D.Lgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 (cinque) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.5 Comunicazioni

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del D.Lgs 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

***Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma e-procurement sia trasmesse all'indirizzo PEC della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.***

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

### 3.1 Importo

- a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € **512.113,02**; in lettere (Euro cinquecentododicimila centotredici/02);
- b) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa) a misura: € **487.714,02**; in lettere (Euro quattrocentoottantasettemila settecentoquattordici/02);
- c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa): € **24.399,00** (Euro ventiquattromila trecentonovantanove/00)

### 3.2 Finanziamento dei lavori

I lavori sono finanziati interamente da: Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/02/2020 della Regione Campania.

### 3.3 Durata

La durata dei lavori è prevista in **90 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

### 3.4 Categoria e qualificazione

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Tabella 1 – Descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€) e % su intero	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Lavori stradali	OG3 – Strade	II	Si	338.434,86 66,09 %	Prevalente	SI (max 40% alle condizioni dell'art. 105 del Codice)
Barriere Stradali	OS12-A	I	Si	173.678,16 33,91 %	Scorporabile	NO *

*Nota \* = In assenza di qualificazione dell'operatore economico può essere eseguita da impresa mandante in RTI in possesso di attestazione SOA. La categoria di lavoro non può essere, altresì, oggetto di avvalimento.*

### **3.5 Validazione**

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale in data 11/11/2019.

## **4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO**

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art.45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 del 25 giugno 1909, e del decreto legislativo n.1577 del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 8 agosto 1985;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n.5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del 9 aprile 2009;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.

### **4.1 Requisiti di ordine generale**

I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello DGUE Allegato 1).

## **4.2 Requisiti di idoneità professionale**

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

## **4.3 Requisiti di qualificazione di cui all'art.83 del Codice**

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art.84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

## **4.4 RTI o Consorzi**

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art.48 del D.Lgs. 50/2016:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) In caso di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art.45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 18) Salvo quanto previsto dall'art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.
- Ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 207/2010:
- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 ed i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016, ed i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non

assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 del D.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

#### **4.5 Avvalimento**

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art.83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

#### **I lavori di cui alla categoria di lavoro OS12-A Barriere stradali, non possono essere oggetto di avvalimento.**

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto<sup>1</sup>.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

#### **4.6 Subappalto**

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

---

<sup>1</sup> Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.



## 5. CONOSCENZA DELLO STATO DEI LUOGHI.

**La dichiarazione di piena conoscenza dei luoghi oggetto di intervento.** La mancata allegazione alla documentazione di gara sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini di quanto sopra i concorrenti devono procedere in via autonoma, anche con l'ausilio delle piattaforme informatiche disponibili, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale connessa all'epidemia del COVID-19.

**Solo in via del tutto eccezionale**, ed in alternativa a quanto innanzi per la materiale impossibilità – che dovrà essere dichiarata - potrà essere rilasciata autorizzazione ad un unico rappresentante di ciascun operatore economico interessato alla procedura di gara a recarsi presso i luoghi interessati all'intervento.

Per il rilascio della suddetta autorizzazione occorre effettuare una specifica comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it) indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarle il sopralluogo.

La comunicazione è importante al fine di giustificare la presenza sul territorio comunale di soggetti residenti.

A sopralluogo effettuato ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuazione dello stesso, allegandovi almeno n. 4 foto delle aree interessate, in formato minimo 15 x 10. Il tutto da allegare alla documentazione amministrativa (Busta A).

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.

## 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, per massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 85 punti massimi;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): 15 punti massimi;

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Fattori ponderali	
<b>A</b>	<b>Interventi migliorativi progettuali</b>	<b>Pa</b>	<b>85</b>
<b>B</b>	<b>Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>Pb</b>	<b>15</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

### 5.1 Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi sub criteri e sub- pesi riportati nella seguente tabella:

<b>TABELLA A – OFFERTA TECNICA</b>				
<b>CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE</b>			<b>SUB-PESI</b>	<b>PESO</b>
<b>A.</b>	<b>INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI</b>			
<b>A.1</b>	Qualità dell'intervento migliorativo proposto per lavorazioni/opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di stabilità delle fondazione stradale nei tratti in dissesto. Nello specifico dovranno essere dettagliate le soluzioni/opere per migliorare le condizioni di sicurezza, maggiore durabilità nel tempo e minori costi di manutenzione della strada. Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità degli interventi proposti di massimizzare le condizioni di sicurezza nella percorribilità garantendo uniformità in termini di qualità, materiali e soluzioni offerte.	20	<b>85</b>	
<b>A.2</b>	Qualità del conglomerato bituminoso finalizzato alla perfetta aderenza dei pneumatici in qualsiasi condizione di "bagnato" (bitumi drenanti), e dei trattamenti superficiali atti ad una migliore resistenza all'usura e maggiore durabilità della segnaletica orizzontale in asfalto stampato; eventuali soluzioni innovative per la segnaletica in relazione soprattutto alla sicurezza dei pedoni	15		
<b>A.3</b>	Maggiori superfici da pavimentare rispetto a quelle di progetto esecutivo in termini di metri quadri di strade urbane che potranno essere già indicate dal concorrente in sede di formulazione dell'offerta, ovvero saranno indicate dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, così suddiviso: A3.1 – incremento del 10%, punti 5; A3.2 – incremento dal 10% al 20%, punti 10 A3.3 – incremento dal 20% al 30%, punti 15; A3.4 – incremento oltre il 30%, punti 20	20		
<b>A.4</b>	Maggiori tratti di metri lineari di guard-rail e muretti laterali rispetto a quelle di progetto esecutivo che potranno essere già indicate dal concorrente in sede di formulazione dell'offerta, ovvero saranno indicate dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori così suddiviso: A4.1 – incremento del 20%, punti 5; A4.3 – incremento dal 20% al 30%, punti 10	10		
<b>A.5</b>	Maggiori quantitativi di segnaletica verticale ed orizzontale rispetto a quelle di progetto esecutivo che potranno essere già indicate dal concorrente in sede di formulazione dell'offerta, ovvero saranno indicate dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori così suddiviso: A4.1 – incremento del 20%, punti 5; A4.3 – incremento dal 20% al 30%, punti 10	10		
<b>A.6</b>	Soluzioni logistiche da attuare durante l'esecuzione dei lavori per limitare il disagio dei residenti in condizioni di sicurezza (accessibilità continua agli ingressi delle abitazioni) e dell'intero traffico veicolare (riduzione al minimo del divieto di transito veicolare con individuazione dei percorsi alternativi, opportunamente segnalati	10		
	Per i criteri di cui sopra relazione tecnica, elaborati grafici e contabili, allegati/schede tecniche.			
<b>TOTALE</b>			<b>85</b>	
<b>B.</b>	<b>RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE</b>			
<b>B.1</b>	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste offerte in aumento.	15	<b>15</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto della **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA** la quale dovrà essere illustrata separatamente ed articolata ordinatamente, tramite relazione tecnica con paragrafi distinti per ciascun criterio, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, in modo da illustrare le offerte tecniche corrispondenti agli elementi di valutazione sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. Nel caso il concorrente non produca alcuna documentazione relativa al singolo sub-elemento non sarà assegnato, per lo stesso, alcun punteggio.

**N.B. Ogni singolo file può avere dimensione massima di 15 MB e i files totali per singola Busta non possono avere dimensione superiore ai 50 MB**

NB. La relazione tecnica deve contenere gli elementi atti a definire compiutamente l'offerta: caratteristiche tecniche dei prodotti, modalità di posa in opera, quantificazione e vantaggi e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa.

Per una migliore definizione dell'offerta tecnica è richiesto, oltre alla relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, la redazione di un computo metrico non estimativo, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative, e di un quadro comparativo. Gli elaborati da presentare sono più specificatamente dettagliati nel paragrafo relativo al contenuto della busta B – Offerta tecnica.

Le varianti progettuali migliorative, comunque collegate all'oggetto dell'appalto, possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, rispettando i requisiti minimi prescritti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del D.Lgs n.50/2016.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

**5.2 Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi**

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai criteri e sub criteri A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "*Vai*", variabile da zero (0) a uno (1), relativa ad ogni singolo sub criterio".

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

Giudizio	Coefficiente
PROPOSTA OTTIMA	0,901 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,701 – 0,90
PROPOSTA DISCRETA	0,501 – 0,70
PROPOSTA ADEGUATA	0,301 – 0,50
PROPOSTA MEDIOCRE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6, si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

### 5.3 Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi:

- *il punteggio attribuito all'offerta economica* è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$Vai = Ra/Rmax \times 15$$

dove:  $Vai$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;  
 $Ra$  = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;  
 $Rmax$  = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto,  $Ra$  assume il valore 0, così come il coefficiente  $Vai$ , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto,  $Vai$  assume il valore di 1.

### 5.4 La formazione della graduatoria

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle offerte tecniche e procede, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Busta digitale C - Offerta economica attribuendo il relativo punteggio.

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi della Busta digitale B e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi della Busta digitale C, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum_n [Wi*Vai] \text{ dove:}$$

$Ca$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

$Wi$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$Vai$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

## 6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

**Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per**  
**le ore 12.00 del giorno 25.05.2020**

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 8 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste **n. 3 (tre) "buste digitali"** relative, rispettivamente, a:

- **Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA**
- **Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA**

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **7. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e dell'offerta.

## **8. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà contenere al suo interno 3 buste digitali, rispettivamente recanti la seguente dicitura:

### **1. Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **2. Busta digitale B - OFFERTA TECNICA**

### **3. Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA**

#### **Busta digitale A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

Nella busta digitale A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- 1) **domanda di partecipazione** – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2) **dichiarazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegata alla domanda di partecipazione di cui al punto 1, con la quale il concorrente:

1. **dichiara** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara pubblicata sul sito [www.comune.pellezzano.sa.it](http://www.comune.pellezzano.sa.it) di cui al presente disciplinare di gara;
3. **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
4. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

3) **il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 56/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", entrato in vigore in data 20 maggio 2017 (versione che si riporta come **allegato 2** al presente disciplinare di gara), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio. Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **a pena di esclusione**, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio del presente disciplinare, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi.

**NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato 2):**

- 1. il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;**
- 2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;**
- 3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. ....";**
- 4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:**
  - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;**
  - ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;**
  - al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice;**

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,**
- tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità;**

**5. con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice (l'allegato 2 al disciplinare di gara è lo schema adattato all'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici);**

**6. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d);**

**4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di**



cui all'**Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
  2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black-list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
  3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
  4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- 5) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP.
- 6) **Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione provvisoria) *intestata al Comune di Pellezzano* pari al 2 % del prezzo dei lavori a base di gara, stimato dall'Ente appaltante in € **10.242,26** (Euro diecimiladuecentoquarantadue/26). In relazione alla garanzia vedasi specificazioni di cui al successivo **punto 9.1**.
- 7) **Dichiarazione** attestante la piena conoscenza, acquisita personalmente dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, nonché del progetto esecutivo dell'intervento (secondo il modello di cui all'Allegato 4);
- 8) **Contributo ANAC**. Il concorrente dovrà presentare il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005. Il versamento del contributo è dovuto, a pena di esclusione, nella misura di **Euro 70,00**. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il concorrente deve inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante:
- a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, la ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo; b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – lo scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del dpr 445/2000;
  - c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.
- Nel caso di RTI costituito o costituendo e per le reti di imprese il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio.

### **Busta digitale B – OFFERTA TECNICA:**

La busta digitale B OFFERTA TECNICA dovrà contenere al suo interno:

**1. ELENCO ELABORATI**, nel quale saranno riportati tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica. In modo da consentirne un'agevole ed immediata consultazione.

**2. RELAZIONE CONTENENTE EVENTUALI PROPOSTE PROGETTUALI OFFERTE DAL CONCORRENTE IN VARIANTE O MIGLIORATIVE DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA.**

La relazione, strutturata separatamente per ognuno dei criteri e sub-criteri sopra indicati, deve:

- a) evidenziare le parti o le lavorazioni, comunque finalizzate a migliorare gli interventi di adeguamento/miglioramento da realizzare agli edifici scolastici conservazione della scuola;
- b) rappresentare le proposte di varianti e/o migliorie relativamente a: tecniche costruttive, materiali, tecnologie e lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori offerti in miglioria e/o aggiunta rispetto a quelle oggetto della gara, utilizzando schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, certificazioni ecc.;
- c) dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta a base di gara, che le proposte migliorative/ di variante sono finalizzate a migliorare l'esecuzione dell'intervento, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo stesso; qualora si proponessero tecniche costruttive, lavorazioni e materiali diversi o con caratteristiche diverse è obbligatorio da parte dell'impresa partecipante procedere al raffronto tra il tipo di materiale proposto e quello previsto nel progetto esecutivo, utilizzando schede tecniche, schemi e grafici di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, ect., evidenziando dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali proposte, anche alla luce della futura manutenzione e gestione delle opere a farsi;

A tal fine la relazione tecnica da redigersi separatamente in capitoli per ognuno dei criteri e sub-criteri di valutazione gli elementi da A1 a A4 deve essere redatta su facciate in formato standardizzato A3 o A4, in numero complessivo non superiore a 40 (quaranta) facciate. Ogni facciata A3 potrà essere utilizzata solo per contenere disegni, fotografie, planimetrie, schemi o diagrammi con mere indicazioni testuali e sarà conteggiata, ai fini del computo complessivo delle pagine, come 2 (due) facciate A4 restando escluso qualsiasi altro tipo di formato. Restano escluse da detto conteggio eventuali copertine. Per facciate delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti figure schemi o diagrammi anche all'interno del testo. La relazione devono essere numerata con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione).

**3. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MIGLIORIE**, riportante tutte le migliorie offerte articolate e riferite ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione, rapportandole in maniera coerente ed univoca con relazione illustrativa ed eventualmente con i disegni di progetto e di offerta e con il computo metrico.

**4. COMPUTO METRICO (NON ESTIMATIVO) globale** dell'intera offerta, riportante le singole lavorazioni e le relative quantità, comprensivo delle migliorie e delle varianti offerte; il computo dovrà altresì indicare, con segno negativo, le eventuali lavorazioni previste in progetto e che siano eliminate, diminuite e/o sostituite dalle nuove voci.

**5. COMPUTO METRICO (NON ESTIMATIVO) delle sole offerte migliorative**, riportante, in maniera coerente con la relazione ed i grafici di offerta, le sole lavorazioni migliorative e le relative quantità.

**6. QUADRO COMPARATIVO (NON ESTIMATIVO) globale** dell'intera offerta, riportante il raffronto tra il progetto a base d'asta e l'offerta presentata, indicando chiaramente la differenza tra le quantità di progetto e le quantità dell'offerta proposta per ciascuna delle lavorazioni previste e/o offerte.

### **PRECISAZIONI CIRCA L'OFFERTA TECNICA**

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti criteri e sub criteri:

- A.1 – Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative;
- A.2 – Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche funzionali e complementari della viabilità provinciale/comunale;
- A.3 – Interventi migliorativi della quantità delle superfici stradali da pavimentare;
- A.4 – Interventi migliorativi della quantità della lunghezza di guard-rail;

A.5 – Interventi migliorativi della quantità della segnaletica orizzontale e verticale;

A.6 – Logistica durante le lavorazioni.

A pena di esclusione dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

La relazione e gli elaborati dell'offerta tecnica devono essere sottoscritte da un tecnico abilitato di fiducia dell'offerente e sottoscritte dal concorrente in ogni foglio. La sottoscrizione da parte del tecnico potrà essere riportata solo sulla copertina o sul frontespizio dell'elaborato.

Ai sensi dell'art. 95 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative e di variante al progetto a base di appalto, esclusivamente nelle parti di esso con riferimento a quanto indicato per i criteri/subcriteri di valutazione, senza perciò alterarne sostanzialmente l'impostazione progettuale ed i caratteri essenziali del progetto a base di gara.

Non sono ammesse dunque varianti che comportino una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e che si pongano come del tutto alternative al progetto approvato dalla Stazione Committente.

Al fine di dimostrare che la proposta sia migliorativa e vantaggiosa qualitativamente rispetto al progetto a base di gara, l'offerente deve dare contezza della ragioni che giustificano l'adattamento proposto al progetto, dando prova che le migliorie/varianti migliorative, garantiscano l'efficacia del progetto, le esigenze della Stazione Committente sottese alla prescrizione variata.

Di conseguenza tale offerta può riguardare anche l'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture, purchè collegate all'oggetto dell'appalto.

Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico della Stazione Committente o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta tecnica.

La carenza e/o l'incompletezza della documentazione relativo ad uno o più a criteri e/o sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica o qualora la stessa offerta tecnica esprima o rappresenti soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, può essere motivo di non assegnazione del punteggio relativo ad uno o più a criteri e/o sub-criteri di valutazione, non essendo previsto il soccorso istruttorio di cui all'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, per l'offerta tecnica.

In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica diverrà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

La presentazione di proposte migliorative/ di variante ritenute dalla Commissione Giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non costituirà motivo di esclusione, ma comporterà l'assegnazione di punteggio pari a zero per quel criterio/sub-criterio di valutazione e laddove l'operatore economico sia aggiudicatario della gara dovrà eseguire i lavori secondo quanto previsto nel progetto esecutivo.

E' facoltà del concorrente non proporre migliorie e/o varianti per uno o più sub criteri. Ciò non costituisce motivo di esclusione, tuttavia la Commissione Giudicatrice relativamente al sub criterio non oggetto di migliorie assegnerà punteggio zero.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore oppure:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **Busta C – OFFERTA ECONOMICA:**

La busta digitale C OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) **RIBASSO PERCENTUALE**, al netto di IVA, sul prezzo posto a base di gara. L'offerta deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Nell'ambito dell'offerta economica dovranno essere indicati:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016;

- b) **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GLOBALE**, redatta con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliori, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nel modello dell'offerta economica di cui al precedente punto 1.; in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio varrà unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica e, in caso di aggiudicazione sarà compito del RUP chiedere le necessarie correzioni al computo.
- c) **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE OFFERTE**, riportante le quantità, gli importi unitari e totali di tutti gli articoli delle categorie di lavoro costituenti le migliori offerte.
- d) **QUADRO COMPARATIVO ESTIMATIVO GLOBALE** dell'intera offerta, riportante il raffronto per categorie di lavoro e quantità tra il progetto posto a base d'asta ed il progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, comprensivo delle migliori offerte con i relativi prezzi, seguendo le stesse articolazioni del progetto a base d'asta. Il quadro di raffronto estimativo dovrà essere congruente con l'offerta economica e, pertanto, dovrà riportare i prezzi unitari già ribassati.
- e) **NUOVI PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI. (eventuale)**  
Per le lavorazioni oggetto di miglioria e/o varianti, per le quali non sono presenti i rispettivi nuovi prezzi unitari dal prezzario LL.PP. della Regione Campania vigente, il concorrente dovrà presentare le relative analisi prezzi per le categorie di lavoro interessate

## **PRECISAZIONI**

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le suddette dichiarazioni ed il cronoprogramma dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

Si chiarisce fin d'ora che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte economiche dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali configura un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò l'**esclusione** dalla procedura dell'offerta, difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.

In caso di incongruenza tra gli elaborati grafici e/o quelli descrittivi e/o cantabili esibiti in sede di presentazione dell'offerta, saranno ritenuti validi, ai fini dell'esecuzione dei lavori, quelli più favorevoli per la Stazione Appaltante.

## **OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Troverà applicazione il procedimento di verifica di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 1, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In base a quanto previsto dall'art. 97 comma 3 quando il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'anomalia dell'offerta risulta ogni qualvolta l'offerta riporti un punteggio superiore ai 4/5 sia per la parte economico/quantitativa che per la parte tecnico/qualitativa/temporale.

L'offerta così definita come anomala ed inoltre risultata prima in graduatoria dovrà fornire, dietro richiesta, spiegazioni sul prezzo, sostenibilità, realizzabilità dell'offerta presentata.

Il RUP valuterà l'anomalia con il supporto della Commissione Giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice» (ANAC, Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1096, in G.U. 22 novembre 2016, n. 273, paragrafo 5.3)].

Parimenti la Commissione Giudicatrice, qualora non si individuino offerte sospette di anomalia ex lege, demanderà al RUP la scelta se si debba procedere a «valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» (ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 6, terzo periodo).

Verranno richieste per iscritto le giustificazioni all'operatore economico assegnando un termine pari a 15 giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione di quanto richiesto.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Infine la Commissione ed il RUP si riuniscono per valutare la documentazione presentata dal concorrente ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

## 9.1 Garanzia provvisoria

Oltre quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare *cauzione provvisoria, intestata al Comune di Pellezzano* pari al 2 % del prezzo dei lavori a base di gara indicato nel presente Bando/Disciplinare, stimato dall'Ente appaltante in € **10.242,26** (Euro diecimiladuecentoquarantadue/26), *ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente Disciplinare. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

## 9.2 Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una *cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale*, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **9.3 Polizze (Solo per l'aggiudicatario)**

Oltre quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una *polizza di assicurazione* che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o

rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

**L'affidatario dei lavori deve, altresì, presentare, oltre alle garanzie definitive previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Comune ulteriore polizza fidejussoria, rilasciata da istituto di credito bancario o società di assicurazione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, di cui all'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Salerno con Decreto n. 92 del 09/94/2020 (Ente proprietario delle strade interessate ai lavori) da svincolare solamente a valle della verifica positiva da parte dei tecnici provinciali sulla corretta esecuzione dei lavori.**

## **10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo in data **26/05/2020 alle ore 10.00** presso la sede del Comune di Pellezzano, in Piazza Municipio n.1, a Pellezzano (SA).

Le successive date per le sedute pubbliche saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante *apposita comunicazione trasmessa utilizzando la piattaforma e-procurement - gare telematiche* e mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune.

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime modalità di cui innanzi.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determina) della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **11. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.



## **12. APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando/disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando/disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dal presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i casi di *esclusione* da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

#### **14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4bis dall'art. 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.LGS. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.LGS. n.159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett.cbis) del D.Lgs. 50/2016.

## **15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando/disciplinare di gara.

**Titolare del trattamento:** Comune di Pellezzano.

**Responsabile del trattamento:** Dott. Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano.

**Finalità e base giuridica del trattamento:** il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

**Destinatari dei dati personali:** i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

**Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:** i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

**Periodo di conservazione:** i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

**Diritti dell'interessato:** l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

**Reclamo:** l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma – t. (+39)06 696771 – fax (+39)06 69677 3785 – PEC protocollo@pec.gpdp.it – Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

## **17. PENALI**

Il contratto potrà prevedere le specifiche penali così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

## **18. PUBBLICITA'**

Il bando di gara sarà pubblicato a cura dell'Ente Comune di Pellezzano:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 04/05/2020;
- sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- su un quotidiano a diffusione nazionale, "LA REPUBBLICA";
- un quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, "LA CITTA";
- sull'Albo pretorio del Comune di Pellezzano e sul sito <http://www.comune.pellezzano.sa.it>

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02/12/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 2.000,00. Il Comune di Pellezzano comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

## **19. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (il presente documento) e modulistica correlata;
- Modello 1) Domanda di partecipazione
- Modello 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice;
- Modello 2) Altre dichiarazioni;
- Modello 4) Dichiarazione a conferma della conoscenza dello stato dei luoghi;
- Progetto esecutivo.

**Il Responsabile del Procedimento**

f.to. Arch. Giuseppe Braione